

COMUN GENERAL DE FASCIA
PROVINCIA DI TRENTO



COMUN GENERAL DE FASCIA
PROVINZIA DE TRENT

ALLEGATO B) ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSEI DE PROCURA

N. 25/2025 DEL 19.03.2025

ENJONTA B) TE LA DELIBERAZION DEL CONSEI DE PROCURA

N. 25/2025 DAI 19.03.2025

**SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA DELEGA AL COMUN GENERAL DE FASCIA DELLA PROCEDURA DI
RECUPERO DEGLI ONERI DI ASSISTENZA IN STRUTTURE SPECIALIZZATE
A CARICO DEI SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP**

Repertorio nr. _____

Tra i signori:

dott. _____, nato a _____ il _____, domiciliato per la carica in San Giovanni di Fassa – Sèn Jan, in Piazza de Comun nr. 1, nella sede municipale, che interviene ed agisce al presente atto in rappresentanza del Comune stesso, Codice Fiscale C.F. 02485300228, nella sua qualità di Segretario generale;

_____ nato a _____ il _____ domiciliato per la carica a San Giovanni di Fassa-Sèn Jan in Strada di Pré de Gejia n. 2, nella sede del Comun General de Fascia, che interviene ed agisce al presente atto in rappresentanza del Comun General de Fascia, nella sua qualità di Procurador – Legale rappresentate;

Viste:

- la delibera del Consiglio Comunale di San Giovanni di Fassa – Sèn Jan n. 8 di data 27/02/2025
- La delibera del Consei de Procura n. 25 di data 19/03/2025

PREMESSO CHE:

- La L.P. 27 luglio 2007, n. 13 sui servizi socio-assistenziali in provincia di Trento, che prevede che il Comun General de Fascia eserciti in competenza diretta le funzioni socio-assistenziali;
- Le Determinazioni provinciali per l'esercizio delle funzioni socio-assistenziali, approvate con le deliberazioni della Giunta provinciale n. 2422 del 09.10.2009 e n. 2879 del 27.11.2009, e poi modificate in parte con le deliberazioni n. 399 del 2/3/2012, n. 1013 del 24/05/2013, n. 2013 del 24/11/2014, n. 2094 del 20/11/2015, n. 1863 del 21 ottobre 2016 e n. 1548 del 22/07/2017, e successive deliberazioni di aggiornamento n. 1548 del 22.09.2017, n. 1292 del 20.07.2018, n. 1985 del 12.10.2018, nr. 1116 del 29 luglio 2019 e nr. 911 del 28.05.2021 e seguenti, dispongono che sono delegate ai Comuni tutte le funzioni in materia di assistenza a favore di soggetti con difficoltà fisiche, psichiche e sensoriali non mantenute in capo alla Provincia e che tali funzioni, per quanto riguarda i soggetti ultradiciottenni con difficoltà fisiche e psichiche, si concretizzano nel pagamento a carico del fondo socio-assistenziale di una quota parte della retta di ricovero, mentre la restante parte è a carico dei Comuni già domicilio di soccorso, i quali poi provvedono a recuperare dall'assistito e dalla famiglia, in tutto o in parte, la spesa sostenuta.

Le stesse determinazioni stabiliscono:

1. i criteri di copertura della retta da parte degli enti gestori nella misura massima del 60%, tenuto conto delle entrate del nucleo familiare di appartenenza e dei parenti tenuti agli alimenti;
2. in fase di prima applicazione, il subentro degli Enti gestori nei rapporti in essere tra la Provincia ed i soggetti pubblici e privati relativamente agli utenti che risultavano affidati alla da ta del 31 dicembre 1993 e l'assunzione della retta di affido nella percentuale concordata anche in deroga al limite massimo fissato dalla citata deliberazione;
3. tale deroga ha trovato applicazione fino alla approvazione della deliberazione n. 7894 di data 23 dicembre 1999, con la quale la Giunta Provinciale ha esteso, con decorrenza 1° gennaio 2001, a tutti i soggetti, compresi quelli collocati in struttura ante primo gennaio 1994, il limite massimo del 60% per la copertura della retta di ricovero.

- Tra le finalità dei Comuni vi è quella di concorrere al miglioramento delle condizioni di vita della propria popolazione anche attraverso sostegni di natura economica erogati in ottica perequativa e destinati a specifiche situazioni di svantaggio che impediscano la piena attuazione del principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione.
- Le spese di natura economica connesse all'assistenza e, più in generale, alla cura dei soggetti portatori di handicap possono determinare un'attenuazione del suddetto principio di uguaglianza, comportando pesanti oneri a carico delle famiglie tenute alla corresponsione degli alimenti nei confronti dei soggetti disabili.
- A seguito di quanto sopra, è stato avviato un confronto fra la Provincia e il Consorzio dei Comuni Trentini per l'individuazione di nuovi criteri di regolazione della materia in grado di rispondere alle esigenze sopra prospettate che ha portato, in data 31 luglio 2002, alla firma di un protocollo teso in particolare a disciplinare i criteri di rivalsa da parte dei Comuni prendendo a riferimento il solo reddito dell'assistito, rinviando al momento del decesso la rivalsa sull'eventuale patrimonio oggetto di successione; tale protocollo prevede inoltre la delega agli Enti gestori, previa stipula di apposita convenzione, delle attività materiali ed amministrative connesse al recupero presso l'assistito dei crediti per le spese di ricovero, nel rispetto della sussidiarietà dell'obbligazione del Comune e con evidenti benefici in termini di efficienza e speditezza dell'azione amministrativa.

Tutto ciò premesso,

TRA

IL COMUNE DI SAN GIOVANNI DI FASSA – SÈN JAN, di seguito denominato “Comune”

e

il COMUN GENERAL DE FASCIA, di seguito denominato “C.G.F.”

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

OGGETTO

1. Sono delegate al C.G.F tutte le procedure connesse al recupero degli oneri di assistenza in strutture specializzate a carico dei soggetti portatori di handicap di cui al regolamento approvato con la deliberazione del Consiglio comunale di Vigo di Fassa nr. 33 del 22/8/2012 e scaduto in data 31/12/2022 avente ad oggetto "Regolamento redatto ai sensi dell'art. 7 della L.R. 13/93 per la disciplina degli interventi di natura economica a favore dei soggetti portatori di handicap e dei relativi familiari e compartecipazione alle spese di ricovero e cura degli assistiti in istituti specializzati, ai sensi dell'articolo 6 comma 4 della L. 328/00".
2. Il C.G.F. osserverà, nell'esercizio delle attività ad esso delegate, le disposizioni contenute nel Regolamento citato (che viene allegato alla presente convenzione quale parte integrante e sostanziale) sostituendosi al Comune, fuorché nei casi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), all'articolo 3, comma 2, all'articolo 4 comma 2 e all'articolo 6 comma 2.

Art. 2

DURATA

1. La durata della presente convenzione viene stabilita in anni due a decorrere dal xxxxx 2025 o dalla data di sottoscrizione, se successiva.
2. Qualora entro lo scadere del termine di validità della presente convenzione non sopravvenga disdetta, da notificarsi all'altra parte con preavviso di almeno sei mesi rispetto alla data di naturale

scadenza, il presente accordo si intende tacitamente rinnovato di anno in anno sino ad un massimo di ulteriori otto anni, quindi, per dieci anni in totale al massimo.

Art. 3

RAPPORTI FINANZIARI

1. Il C.G.F. anticiperà all'Istituto di ricovero e cura tutti gli oneri relativi all'assistito, secondo la di seguito precisata ripartizione:
 - a) l'80% della spesa verrà coperto dal Fondo per l'Assistenza Integrata della Provincia Autonoma di Trento;
il residuo 20% verrà anticipato dal C.G.F. per conto dell'obbligato e presso di lui recuperato, secondo i criteri previsti dall'allegato Regolamento;
 - b) qualora il C.G.F. non possa recuperare in capo all'assistito, per insufficiente disponibilità, l'intero onere di competenza (20%), lo stesso addebiterà in via sussidiaria al Comune di origine dello stesso assistito l'importo non riscosso;
 - c) alla morte del soggetto assistito il C.G.F. recupererà, per conto del Comune, gli importi da questo anticipati e non recuperati negli anni precedenti, maggiorati degli interessi legali, provvedendo al relativo successivo versamento nella casse del Comune delegante.
2. Il Comune si obbliga a rimborsare al C.G.F. le spese legali, previamente autorizzate, effettivamente sostenute nell'esercizio dell'attività delegata.
3. Gli atti aventi valenza contabile ricevuti dal C.G.F., così come gli eventuali successivi aggiornamenti, dovranno essere tempestivamente notificati al Comune, onde consentire l'imputazione di spesa sul pertinente intervento di bilancio.

Art. 4

FORME DI CONSULTAZIONE

1. Il C.F.G. comunica al Comune, di norma entro il 31 gennaio di ogni anno, lo stato di attuazione della disciplina prevista dalla presente convenzione.

Art. 5

CONTROVERSIE

1. Al fine di risolvere qualsiasi controversia che possa insorgere nell'esecuzione e/o interpretazione della presente Convenzione, le parti si impegnano a ricercare in tutti i modi una soluzione bonaria.
2. Nel caso ciò non risulti possibile, resta convenuto tra le Parti che la controversia sarà deferita in via esclusiva alla competenza del Foro di Trento.

Art. 6

TRATTAMENTO DATI PERSONALI

1. Le parti, in quanto autonomi titolari del trattamento, sono tenute al rispetto e all'applicazione della normativa in vigore in materia di trattamento di dati personali (Regolamento UE 2016/679; decreto legislativo n. 196/2003 e ss. mm.).
2. Le parti si impegnano a non trattare in maniera illecita o illegittima e in particolare a non diffondere o consentire l'accesso a soggetti non autorizzati a notizie o informazioni inerenti i dati trattati nell'ambito del presente contratto.”

per il Comune di San Giovanni di Fassa – Sèn Jan
Il Segretario generale

per il Comun General de Fascia
Il Procurador

Data _____

Letto, approvato e sottoscritto.
Let, aproà e sotscrit

IL VICEPROCURADOR / L VIZEPROCURADOR
f.to – rag. Renato Nazario Micheluzzi -

LA SEGRETARIA / LA SECRETÈRA
f.to – dott.ssa Elisabetta Gubert -

Copia conforme all'originale, in carta libera per
uso amministrativo.

*Copia valiva che l'originèl, sun papier zenza bol
per doura aministrativa.*

VISTO / *SOTSCRIT*:

LA SEGRETARIA / LA SECRETÈRA
firmato digitalmente
dott.ssa Elisabetta Gubert

San Giovanni di Fassa, 21 marzo 2025
Sèn Jan, ai 21 de mèrz del 2025